

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

5.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Schema di provvedimento legislativo: Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati (N. 96) (Seguito e fine della discussione)	35	Schema di provvedimento legislativo: Modificazione al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (N. 32) (Discussione e rinvio)	45
EINAUDI - ZOLI - PERSICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro - FRÈ - MANES ANTONIO - GILARDONI - BONESCHI - ZAMBRUNO - MOSCATI - SCOGA, Relatore - MOLINELLI - BRESCIANI TURRONI - PESENTI		RESTAGNO, Relatore - GILARDONI - PERSICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro - SCOGA - ZOLI - EINAUDI - PESENTI - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 (N. 62) (Discussione)	40	La seduta comincia alle 10.15.	
MANES ANTONIO, Relatore - PERSICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro - EINAUDI - SCOGA - PRESIDENTE - PESENTI - GILARDONI		<i>(È presente il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persico).</i>	
Schema di provvedimento legislativo: Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali (N. 90) (Discussione)	44	SCOGA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.	
RESTAGNO, Relatore - MANES ANTONIO - ZOLI - PRESIDENTE - FRÈ.		Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati. (N. 96).	
		EINAUDI propone ancora lo stralcio dell'articolo 5, perché vi si tratta di materia estranea al provvedimento e perché favorisce	

l'abbandono della sede di insegnamento. Se mai, aggiunge, si dovrebbero premiare coloro che risiedono nel luogo dell'insegnamento e non coloro che se ne allontanano. Si dichiara poi favorevole ad un ritorno delle scuole elementari agli enti locali, i quali con la statizzazione sono ora privati di quello che è un loro compito essenziale.

Lo stralcio dell'articolo permetterà alla Consulta di studiare questo problema non soltanto dal punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista più generale, che implica il problema delle autonomie locali, e dei metodi di educazione e di istruzione.

ZOLI osserva che lo stralcio equivale praticamente ad un rigetto, anche a prescindere dalle considerazioni di merito esposte dal Consultore Einaudi. Riconosce che l'inserzione dell'articolo 5 nello schema di provvedimento dipende da difettosa tecnica legislativa che si riscontra anche in altri provvedimenti nei quali vengono riunite disposizioni di diversa natura, e non si opporrebbe allo stralcio, qualora si affermasse l'opportunità che la disposizione fosse pubblicata separatamente.

Fa presente, però, che si tratta di una fra le più disgraziate categorie d'impiegati statali, i maestri elementari, e crede doversi considerare che generalmente non esistono uffici decentrati come quelli della scuola, salvo che, in qualche caso particolare, per i carabinieri, i quali peraltro hanno sempre l'alloggio.

Non vede perciò il pericolo che la disposizione si possa estendere ad altre categorie.

Quanto all'obiezione fatta circa la tendenza a non risiedere nel luogo di lavoro, osserva che ciò attiene all'applicazione della legge, e che si può raccomandare al Governo che sia rigorosamente comprovata l'impossibilità a risiedere nel luogo dell'insegnamento. Ove esista questa impossibilità, stima che il rifiutare a questa categoria un'indennità che oggi è ancora più necessaria, costituirebbe, se non un'ingiustizia, un mancato riconoscimento di meriti e di esigenze. Fa notare, infatti, che anche per recarsi in sede a piedi o in bicicletta, la spesa attuale rappresenta un onere notevole per una categoria d'impiegati che è la peggio retribuita. Quindi, in definitiva, non si sente di votare a favore dello stralcio e propone, invece, che l'articolo 5 sia approvato.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, pur riconoscendo fondate le osservazioni del Consultore Einaudi, nota che in pratica l'articolo 5 corrisponde alle speciali condizioni dello stato di guerra, per cui non è facile, come prima, trovare alloggio nei cen-

tri rurali ed anche nelle città vicine, a causa della folla dei profughi e di sfollati che vi vi è riversata. Giudica quindi che lo stralcio non sia opportuno, trattandosi di un provvedimento organico che prevede tutte le necessità derivate dallo stato di guerra. Piuttosto aggiungerebbe come raccomandazione, o con un capoverso, che l'articolo abbia valore fino alla cessazione dello stato di guerra.

FRÈ è d'accordo con il Sottosegretario di Stato. Si tratta effettivamente di una categoria particolarmente maltrattata ed a cui è affidato un compito irto di difficoltà. Non crede che si dia un incentivo ad abbandonare il centro dove c'è la scuola. Se il maestro è un padre di famiglia, ha indubbiamente interesse a stare nel centro rurale, dove la vita è meno costosa, se si tratta, come in molti casi, di ragazze, è naturale che esse cerchino di ritornarsene a casa, perché questa è per loro la forma più economica di vita. Quindi, anche se è un po' stravagante, il provvedimento è ispirato a giustizia e non crede che si debbano fare difficoltà proprio dove si cerca il modo di aiutare una categoria che è particolarmente disgraziata.

Quanto alla proposta di limitare la disposizione alla durata dello stato di guerra, osserva che la cessazione di questo non è ancora dichiarata, e comunque sarà un provvedimento empirico, che non farà cessare di colpo le condizioni che giustificano l'articolo. Preferirebbe piuttosto una dizione nel senso seguente « finché perdureranno le condizioni che giustificano... ecc ».

MANES ANTONIO avverte che nel provvedimento è detto appunto « per comprovata impossibilità di trovare l'alloggio ».

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, propone la data del 30 giugno 1947.

GILARDONI rileva che il beneficio, una volta concesso per due anni, non sarà più tolto, il che significa distogliere permanentemente il maestro dalla scolaresca.

BONESCHI pensa che sia qui in atto uno dei difetti del centralismo. L'amministratore comunale di una borgata sa se sia possibile trovare un alloggio, ma un provveditore agli studi, o altra autorità meno periferica, cui sia deferito l'accertamento di abitabilità, respingerà o accoglierà sistematicamente la relativa domanda. Ora, concedendo la facoltà di non risiedere nel luogo dell'insegnamento, sia pure in base ad accertata impossibilità, si viene ad aprire un varco che sarà poi difficile chiudere. Ha l'impressione che l'articolo sia fatto per le maestrine, alle quali è molto gravoso risiedere in una borgata priva di ogni

attrattiva, e che sono state sempre contrarie all'obbligo della residenza. È quindi favorevole allo stralcio, anche perché la questione possa essere esaminata in sede di Commissione dell'istruzione pubblica o di Commissioni riunite.

ZAMBRUNO ritiene che per il maestro sia maggiore il vantaggio di poter risiedere nel luogo, anziché di starne fuori e percepire l'indennità. È quindi per stabilire un limite all'applicazione dell'articolo.

MANES ANTONIO fa osservare che, in relazione allo stato dei trasporti nei comuni rurali, la tariffa recata dall'articolo 5 è un piccolissimo contributo che non verrà mai ad offrire al maestro la convenienza di abitare nel capoluogo anziché nella borgata. È quindi favorevole all'accoglimento, con la limitazione di una data.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Einaudi ha presentato la seguente proposta:

« La Commissione Finanze e Tesoro, ritenuto che l'articolo 5 contenga una disposizione estranea alla materia regolata dal provvedimento in cui è inserito, mentre esprime parere favorevole sul provvedimento stesso, propone che il detto articolo venga stralciato »

Mette ai voti la proposta.

(Non è approvata)

MOSCATI, osserva che molti insegnanti, prima ancora della guerra, avevano l'abitudine di non risiedere nelle frazioni e che quindi il trattamento favorevole dovrebbe essere, se mai, concesso a coloro che si trovano nelle condizioni previste dopo gli avvenimenti bellici e non a quelli che per abitudine vivevano lontani dal centro.

ZOLI non trova esatta questa osservazione, perché chi non ha abitato finora nel luogo dove ha l'insegnamento, può avere avuto ragioni varie di necessità, ed oggi che l'onere delle spese di trasporto è notevolmente aumentato può trovarsi in condizione di non poterlo sostenere.

SCOCA, *Relatore*, ritiene che questa osservazione sia in contrasto con quella di carattere generale fatta dal rappresentante del Governo, cioè che l'articolo non tratta di materia estranea. Accettando l'articolo come tale, non è più il caso di considerare la spesa per coloro che non hanno creduto a suo tempo di risiedere nella frazione.

Teme però che si creino situazioni di privilegio per i maestri residenti nei grandi centri e crede che il provvedimento dovrebbe

avere una portata generale, senza la limitazione dei cinquantamila abitanti.

PRESIDENTE giudica che questo limite sia connesso effettivamente con uno stato di necessità, in quanto è molto più difficile trovare l'abitazione in un centro con meno di cinquantamila abitanti, specie quando vi siano state vaste distruzioni conseguenti allo stato di guerra, in confronto con altri centri maggiori, come potrebbero essere Roma, o Milano, che non abbiano subito forti danni di guerra.

SCOCA, *Relatore*, fa notare che se si verificano le condizioni dell'articolo 3, il maestro ha diritto al trattamento di cui all'articolo 4, ma nell'articolo 5 si prescinde da distruzioni o danneggiamenti ed il trattamento di favore è stabilito in modo che l'interessato ha diritto all'indennità di trasporto quando non trovi alloggio nella borgata. Non crede giusto che si stabilisca un limite rigido; e domanda perché un insegnante che svolga la propria attività in un centro di trenta o quarantamila abitanti, non debba avere lo stesso favore. Fa presente che gli insegnanti si lamentano della disparità di trattamento che esiste tra coloro che insegnano nei piccoli centri e coloro che invece svolgono la propria attività nelle grandi città.

MANES ANTONIO non è d'accordo col Consultore Scoca, osservando che un provvedimento di questo genere deve essere stato disposto dal Ministero del tesoro in base ad esigenze concrete. D'altronde la Commissione Finanze e Tesoro deve cercare di contenere le spese e non di aumentarle, andando al di là di quanto chiede l'amministrazione del tesoro, senza aver maggiori elementi di giudizio.

È quindi d'avviso di non modificare il testo dell'articolo 5.

SCOCA, *Relatore*, condivide col Consultore Manes le preoccupazioni circa l'incremento delle pubbliche spese, ma non può consentire che sia ammessa una disparità di trattamento.

Se ci sono state ragioni obiettive per cui il Ministero ha adottato il provvedimento in questi termini, vorrebbe conoscerle e pertanto chiederebbe chiarimenti al riguardo.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, non crede che siano necessari chiarimenti, perché la limitazione a cinquantamila abitanti è derivata dalla impossibilità di estendere la norma a tutti i comuni d'Italia. Fa notare che i piccoli centri hanno qualche volta delle frazioni, ma sono sempre a qualche chilometro di distanza, mentre le grandi città hanno tutto un alone intorno di zone abitate.

Cinquantamila abitanti è quindi il limite che il Ministero ha ritenuto opportuno per venire incontro a queste esigenze. Se mai, si potrebbe elevare a centomila abitanti.

SCOCA, *Relatore*, cita l'esempio di Benevento, che non raggiunge i cinquantamila abitanti, ma che è una città pressoché distrutta, e ritiene che quei maestri dovrebbero aver diritto allo stesso trattamento, mentre gli insegnanti di un'altra città, ad esempio Avellino, potrebbero trovarsi in situazione diversa.

ZOLI osserva che è applicabile l'articolo 4.

ZAMBRUNO, pur approvando che da un punto di vista di equità sarebbe giusto di estendere il provvedimento a tutti i comuni, crede che sarebbe opportuno conoscere l'onere che graverebbe sullo Stato, estendendo il trattamento anche ai Comuni inferiori ai cinquantamila abitanti.

PRESIDENTE fa notare le difficoltà che implicherebbe una tale statistica.

MANES ANTONIO nel fatto che i maestri elementari abitanti nei centri maggiori sono in condizioni più disagiate rispetto a quelli dei centri minori, trova la ragione essenziale per cui è stato stabilito il limite dei cinquantamila abitanti.

PRESIDENTE chiede al Consultore Scoca se voglia mantenere la proposta di sospendere la discussione del provvedimento per chiarimenti sull'articolo 5.

SCOCA, *Relatore*, proporrebbe di approvare il provvedimento e di sospendere per chiarimenti il solo articolo 5.

GILARDONI crederebbe opportuno chiedere notizia non solo dell'onere finanziario derivante dall'articolo 5 (a prescindere se tale disposizione sia o non sia pratica) ma di quello che arreca tutto il provvedimento.

PRESIDENTE non crede che ciò si possa stabilire. Avverte poi che si rinnova così la proposta di stralcio.

SCOCA, *Relatore*, obietta che la sua proposta ha motivazione diversa da quella di stralcio fatta dal Consultore Einaudi, e che il Governo sarebbe impegnato ad un ulteriore studio dell'argomento.

MANES ANTONIO si oppone allo stralcio che è già stato rigettato per ragioni concrete. Il Ministero del tesoro si regolerà secondo le disponibilità di bilancio circa l'estensione della norma ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.

PRESIDENTE suggerisce come raccomandazione la proposta di estendere il beneficio ai comuni con popolazione non inferiore ai trentamila abitanti.

Comunica che il Consultore Moscati ha proposto un emendamento all'articolo 5, nel senso di inserire, dopo le parole « per comprovata impossibilità » le altre « derivata dallo stato di guerra ».

ZAMBRUNO, MOLINELLI e BONESCHI si dichiarano contrari.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, non ritiene necessario tale emendamento.

PRESIDENTE lo pone a partito.

(Non è approvato).

Comunica che il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha proposto che la durata del provvedimento sia fissata al 30 giugno 1947.

Pone a partito tale proposta.

(È approvata).

MANES ANTONIO presenta la seguente raccomandazione: « La Commissione Finanze e Tesoro, approvando lo schema di provvedimento relativo alla concessione di un'indennità di prima sistemazione e di un'indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati, raccomanda che il Ministero del tesoro, per ragioni di giustizia, studi la possibilità di estendere l'applicazione dell'articolo 5 anche ai centri di comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti ».

(È approvata).

PRESIDENTE, apre la discussione sugli articoli.

SCOCA, *Relatore*, è d'avviso che l'ultimo comma dell'articolo 1 si possa redigere più semplicemente, dicendo che l'attribuzione dell'indennità è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nella sede per almeno sei mesi, e togliendo le altre parole.

BONESCHI non crede giusto far dipendere la concessione di una indennità dalla durata del servizio. Se un funzionario è stato destinato in una determinata località e vi si deve sistemare, deve evidentemente sostenere tutti gli oneri di questa sistemazione, qualunque sia la durata del servizio. Se poi è trasferito di nuovo, deve andare incontro ad altri disagi. Se dunque gli si revoca l'indennità per una durata minore del servizio, rimangono a suo completo carico tutte le spese già incontrate. Trattandosi di una indennità di prima sistemazione, essa dovrebbe esser dovuta ogni volta che la sistemazione si verifica. Non c'è dunque connessione fra indennità e durata del servizio.

MANES ANTONIO, visto che l'articolo 1 dice che l'indennità di prima sistemazione è pari ad una mensilità di stipendio, paga o salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945, chiede se a questa data risultano applicati gli aumenti

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, esclude che siano compresi gli ultimi aumenti

ZOLI non trova ragione di ridurre l'indennità per i dipendenti che fruiscono di alloggio gratuito. Infatti l'indennità è concessa quando risulti che il dipendente ha ricevuto danni rilevanti nell'abitazione o « nelle cose in essa contenute ». Quindi l'indennità è concessa anche a coloro che hanno avuto la distruzione dei mobili, e non c'è ragione di ridurre per quelli che hanno l'alloggio gratuito, dal momento che hanno subito il danno nelle cose contenute nell'abitazione. La riduzione motivata dall'alloggio gratuito viene fatta per un titolo di compensazione che non ha niente da vedere col danno risentito, che è quello della distruzione dei mobili.

SCOCA, *Relatore*, non crede fondata questa preoccupazione, poiché non si tratta di un risarcimento di danni, ma di una prima sistemazione di alloggio; ed evidentemente chi fruisce di un alloggio gratuito deve incontrare nella sistemazione minori spese di colui che invece deve anche pagare l'alloggio. I mobili si possono anche prendere in affitto, e a parità di condizioni con altri danneggiati, quello che gode di un alloggio gratuito viene ad avere un minore onere complessivo di spese.

ZOLI se così è, non insiste

SCOCA, *Relatore*, sull'osservazione esposta dal Consultore Boneschi, avverte che lo spirito della legge è quello di assicurare il servizio. E se un impiegato riceve l'indennità di sistemazione per il trasferimento, ma dopo tre mesi si allontana, il servizio non è assicurato. Trova quindi giustificata una limitazione nel tempo, pur preferendo una più semplice redazione del testo.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, fa notare che l'articolo prevede due casi: quello di un impiegato già appartenente ad una sede e che non vi abbia prestato servizio fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto, ed il caso di coloro che sono inviati in una di queste sedi successivamente all'entrata in vigore del decreto, e che vi devono rimanere per almeno sei mesi.

BONESCHI trova logico il capoverso come è formulato, in quanto mira a che con l'entrata in vigore del decreto gli impiegati non

siano indotti a chiedere il trasferimento in relazione alle difficoltà di trovare alloggio.

FRÈ, anziché di una mensilità di stipendio o paga o retribuzione o salario in vigore al 30 settembre 1945, troverebbe più giusto che si parlasse di stipendio, o altra corrispondenza attuale

MANES ANTONIO avverte che vengono corrisposti gli arretrati

BRESCIANI, TURRONI giudica fondata l'osservazione fatta dal Relatore a proposito della riduzione delle indennità. Fa il caso di due funzionari che non si siano mai allontanati e che abitavano entrambi in quella determinata sede. Uno abitava in un alloggio gratuito, l'altro in un alloggio non gratuito, tutti e due hanno avuto la distruzione dei mobili, ma chi abitava l'alloggio non gratuito riceve una indennità corrispondente ad un intero mese, chi abitava l'alloggio gratuito riceve soltanto un terzo. Chiede quale sia la ragione di questa differenza.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, spiega che ciò dipende dal vantaggio di avere l'alloggio gratuito, ossia di avere un complesso di spese minore di chi deve pagare l'affitto.

MANES ANTONIO conferma che l'indennità di sistemazione non è un'indennità per il risarcimento dei mobili distrutti.

ZOLI non trova chiaro se i dipendenti ammessi a fruire dell'alloggio gratuito siano quelli che erano ammessi precedentemente, o quelli che hanno avuto l'alloggio in un secondo tempo, e domanda se la valutazione si deve fare al momento del danno o al momento in cui si paga l'indennità.

BONESCHI intende che si faccia al momento in cui si paga l'indennità

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, pone ai voti l'articolo 1 col seguente emendamento proposto dal Relatore Scoca: « Sostituire l'ultimo comma col seguente: L'attribuzione della indennità medesima è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi indicate per almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o se inviatovi successivamente, per almeno sei mesi dalla data dell'inizio del servizio ».

(Si approva l'articolo 1 così emendato e si approvano gli articoli 2 e 3).

SCOCA, *Relatore*, all'articolo 4 propone che si stabilisca una data, come già si è trattato per l'articolo 5.

BONESCHI propone che si ponga all'articolo 8.

PRESIDENTE rammenta che è stata proposta la seguente aggiunta all'articolo 4.

« Dopo le parole « ufficio, scuola, stabilimento » sopprimere la parola « ecc » ed inserire le seguenti. « e in genere al luogo di prestazione del lavoro »

Pone ai voti l'articolo 4 con questo emendamento.

(È approvato — Sono anche approvati gli articoli 5 e 6)

SCOGA, *Relatore*, osserva che l'articolo 7 dice che « sono assorbite tutte le concessioni di trattamenti economici, anche se aventi riferimento a periodi anteriori alla data da cui ha effetto il presente decreto » Teme che ciò significhi togliere un beneficio a chi lo ha già avuto.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, spiega che la parola « assorbite » significa che a far tempo dal 16 ottobre 1945, data da cui ha effetto il decreto, gli interessati riceveranno la nuova indennità e non dovranno restituire nulla; entra cioè in vigore la nuova norma.

MANES ANTONIO avverte però che chi al 16 ottobre ha già avuto una indennità maggiore deve fare il conguaglio

PESENTI ricorda casi di concessioni date in monopolio, nei quali col sopravvenire di una legge che stabiliva un conguaglio, vennero a peggiorarsi le condizioni di taluni dipendenti.

PRESIDENTE crede infondato il dubbio di una restituzione.

PESENTI preferirebbe che si dicesse. « periodi anteriori alla data di entrata in vigore », per evitare l'eventualità di restituzioni.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, giudica che ne verrebbe un danno grave adottando questa dizione, perché il vantaggio decorre dal 16 ottobre 1945.

PESENTI soggiunge che il Ministero del tesoro dovrà evitare eventuali difficoltà derivanti da domande di restituzione e da conseguenti composizioni.

BONESCHI proporrebbe la frase « Escluso il rimborso da parte dei dipendenti, fino alla data di pubblicazione del decreto ».

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, invita a non fare cambiamenti, poiché il Ministero farà un apposito provvedimento

(L'articolo 7 è approvato).

PRESIDENTE comunica che all'articolo 8 il Relatore, in conformità di quanto già stabilito, propone di aggiungere il seguente comma « Le provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 cesseranno col 30 giugno 1947 »

Pone ai voti l'articolo 8 con questa aggiunta

(È approvato).

La Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento con le modificazioni approvate

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46. (N. 62).

MANES ANTONIO, *Relatore*, espone il contenuto dello schema di provvedimento, rilevando l'importanza degli stanziamenti, essendo la cifra totale di maggiore spesa effettiva di 17 miliardi, dei quali oltre 11 per i Ministeri della guerra e dell'aeronautica; inoltre più di 2 miliardi in conto residui, cioè per impegni già assunti, la cui liquidazione è in atto.

Come ha già fatto osservare alla Ragioneria generale dello Stato, questi nuovi stanziamenti vengono proposti senza che la Commissione abbia nozione esatta della situazione definitiva, perché manca il riferimento alle somme iscritte nei bilanci ed alle variazioni già deliberate. In questo modo la Commissione non può giudicare l'importanza degli ultimi stanziamenti. Egli ha fatto perciò ricerche sugli stanziamenti di bilancio, ma vorrebbe invitare il Ministro del tesoro a disporre affinché d'ora in avanti i provvedimenti inviati all'esame della Commissione facciano espresso riferimento ai singoli stanziamenti già avvenuti.

Riassume l'attenzione sullo stanziamento di un miliardo al capitolo 222 del Ministero del Tesoro per « spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate » e che si riferisce al pagamento iniziato per requisizioni e forniture, i cui stanziamenti sono molto limitati (tre miliardi), mentre è da prevedere che la spesa sarà superiore ai trenta miliardi. Lo stanziamento rappresenta quindi ben poco di fronte al fabbisogno finanziario per questo titolo.

Altra spesa rilevante è quella di lire 729,400,000 per il Provveditorato generale dello Stato, di cui milioni 7.200 per il servizio

di automobili. cifra che si riferisce al recupero ed alla rimessa in esercizio degli automezzi inviati al Nord in seguito del trasferimento degli uffici.

Segnala poi la sovvenzione di 55 milioni a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si va ad aggiungere alla somma di 1,998,745,097 lire già stanziata in bilancio. Questo nuovo stanziamento rivela un debito di gestione, in quanto si riferisce solo all'azienda industriale; ma si assicura che è in corso un provvedimento per il pareggio. In proposito fa rilevare che la gestione dei monopoli di Stato è divisa in due parti: gestione vera e propria per la vendita dei tabacchi e degli altri prodotti, coi relativi incassi di carattere fiscale, e gestione puramente industriale, relativa alla fabbricazione dei prodotti stessi, la quale per gli enormi aumenti di costo (materie prime e salari, nonché spese generali) è in *deficit*. Questo *deficit*, trattandosi di un'azienda industriale, va segnalato nel senso che la gestione industriale si deve mettere in condizioni di provvedere ai costi economici.

Rileva ancora il maggior contributo dello Stato per la beneficenza romana (Ospedale S. Spirito) per 246 milioni, osservando che si tratta di gravissime esigenze della spedalità. È però probabile che una parte di questa cifra possa essere recuperata, per le contribuzioni dei comuni e degli altri enti.

Richiama quindi l'attenzione sulla spesa di 150 milioni iscritta al capitolo 33 del Ministero delle finanze per « Vincite al lotto », osservando che il corrispettivo si trova nelle entrate, di almeno il doppio, di cui si tien conto nel consuntivo.

Sul bilancio del Ministero dell'interno indica che lo stanziamento complessivo è di 1,764,700,500 lire. Particolare attenzione merita il capitolo 127 « Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento », per cui si chiedono 200 milioni. Bisogna tener conto che già 30 milioni erano stati stanziati al capitolo 34 del bilancio base. Chiesti i motivi di una spesa così forte, è stato assicurato che ciascun ospite di campo di concentramento o di confino costa allo Stato 500 lire il giorno. Domanda perciò se valga la pena di mantenere degli ingranaggi di polizia, che hanno fatto così pessima prova sotto il passato regime, o se non sia il caso che il Tesoro riprenda in esame la questione con il Ministero dell'Interno per una rapida smobilitazione di questo organismo, come è desiderabile soprattutto dal punto di vista politico.

Riguardo al bilancio del Ministero dell'interno è pure degna di attenzione la spesa di 16 milioni (capitolo 10) relativa alla manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, la cifra rilevante, come è stato assicurato, è dovuta alla riparazione del tetto. Al capitolo 18 figura poi la spesa di 25 milioni per la propaganda di italianità, per la quale erano state stanziati in bilancio appena 200,000 lire. Ritiene che questa spesa vada incoraggiata, perché potrà assicurare un'azione molto più completa di quanto non sia stato fatto finora per assicurare all'Italia le terre che le sono costate tanto sangue e tanto sacrificio.

Per il Ministero dei lavori pubblici sono aumentati 18 milioni di spese per il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana comandato a prestar servizio presso gli uffici dipendenti dal Ministero.

Si tratta di una semplice partita di giro, essendogli stato assicurato che un'uguale somma corrisponde per economie sul bilancio dell'Africa Italiana.

Venendo agli stanziamenti relativi ai Ministeri militari, rileva che per il Ministero della guerra sono chiesti 10 miliardi, 6 dei quali per il pagamento di assegni ed indennità varie ai militari che rientrano dalla prigionia. Si tratta di un onere dovuto alle disposizioni emanate dal governo fascista, in base alle quali alle famiglie dei prigionieri si pagava soltanto una parte dello stipendio ed il rimanente era accantonato con la promessa del pagamento al ritorno dei prigionieri. L'onere complessivo si aggirerà sui 40 miliardi, dei quali 6 sono stati stanziati finora e altri 25 ne occorreranno entro l'anno. Gli altri 4 miliardi riguardano un'assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra. È quindi da supporre che si tratta di liquidazione di partite.

Molto più importante è l'aumento di stanziamento chiesto dal Ministero dell'aeronautica per 1,368,920,000 lire, che (a parte la considerazione che lo stanziamento iniziale di oltre 3 miliardi è stato integrato con altri 6 miliardi) comprende voci piuttosto preoccupanti. Si chiedono infatti 100 milioni (capitolo 35) per acquisto di automezzi. Ma vien fatto di domandare se effettivamente nei nostri organismi militari vi sia la convinzione che la guerra sia finita o che debba ricominciare. Non nasconde quindi la sua perplessità di fronte a tali richieste.

Per le spese riservate si aumentano 100 mila lire (capitolo 14) ed a questo riguardo

avverte che la richiesta del Ministero era stata di 250 mila lire

Fa poi osservare che una gran quantità di capitoli si riferiscono a corresponsioni di premi, sussidi, diarie e contribuzioni straordinarie al personale. Tutti i Ministri non fanno che chiedere simili stanziamenti, ma ciò è particolarmente rilevante per l'aeronautica, data la sproporzione della richiesta rispetto alle possibilità dello Stato. Proporrrebbe quindi che la Commissione votasse un ordine del giorno come raccomandazione al Ministro del tesoro perché rafforzasse la sua opera di resistenza a tali richieste e per richiamare i Ministri alla più esatta coscienza della situazione finanziaria dello Stato.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, si dichiara disposto ad accogliere un ordine del giorno in questo senso, poiché molti assegni sono triplicati o quadruplicati, specialmente per i gradi più elevati.

MANES ANTONIO, *Relatore*, passa ad esaminare gli aumenti sul conto dei residui. La necessità delle relative assegnazioni è in relazione alla mancata compilazione dei conti consuntivi per gli ultimi esercizi finanziari, determinata dalle sopravvenute vicende belliche, che non hanno reso possibile l'accertamento dei residui risultanti da impegni regolarmente assunti a carico dei fondi di bilancio. Le pubbliche amministrazioni vengono così messe in grado di provvedere a pagamenti che dovrebbero altrimenti rimanere sospesi fino alla compilazione dei consuntivi.

Segnala infine che l'articolo 4 del decreto autorizza un contributo straordinario di 20,000,000 a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, facendo notare che ciò è dovuto alle circostanze per cui il Consorzio autonomo del porto di Genova è venuto a trovarsi in grave situazione finanziaria per il progressivo contrarsi delle entrate consortili — naturale conseguenza dello stato di guerra e dei danneggiamenti subiti — in contrasto con il continuo aumento di alcune categorie di spese

Fra le entrate ordinarie del Consorzio figura il contributo annuo di lire 4,500,000 previsto dal Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, contributo che, stabilito con decorrenza 1° luglio 1925, è stato sufficiente per il pareggio delle gestioni normali, ma è risultato inadeguato in seguito ai gravi perturbamenti prodotti dallo stato di guerra.

Alteratesi le condizioni di equilibrio della gestione consortile, questa si è chiusa in disavanzo, il cui importo, già notevole al 30 giugno 1943 (oltre 14 milioni), si è accresciuto di

oltre 28 milioni al 30 giugno dell'anno successivo.

L'importanza che il porto di Genova riveste nell'economia italiana, non ha bisogno di dimostrazione. È noto che il suo movimento in merci, in tempi normali, era il primo assoluto rispetto agli altri porti della penisola.

La ripresa dell'attività del porto si appalesa urgente, per non distrarre verso altri porti esteri mediterranei, presentemente meglio attrezzati, il commercio elvetico (che in passato veniva svolto quasi unicamente attraverso il porto di Genova), da cui l'economia italiana trae notevole vantaggio e per l'impiego della mano d'opera nazionale e per ragioni valutarie

Per tali considerazioni, di recente è stato disposto con decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, uno stanziamento di lire 1,500,000,000 « per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova ».

Il predetto importo, che ha specifica destinazione, non può essere distratto per gli ordinari bisogni di gestione, come si evince dalle disposizioni del suddetto provvedimento, in quanto esso è da impiegare esclusivamente per le opere di ricostruzione del porto

Permangono pertanto i bisogni ordinari di gestione e la necessità di fronteggiare il disavanzo accertato al termine degli esercizi precedenti.

Il Ministero del tesoro, valutando tali esigenze, ha riconosciuto la necessità di far luogo ad un'assegnazione straordinaria di lire 20 milioni per mettere il Consorzio in grado di coprire, sia pure parzialmente, il disavanzo, nella fiducia che una rapida ripresa dell'attività portuale assicuri la normalità della gestione ed offra altresì la possibilità di eliminare il restante *deficit* ancora scoperto.

Termina raccomandando l'approvazione dello schema di provvedimento.

EINAUDI, circa il capitolo n. 20 del Ministero del tesoro « Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, lire 87,330,000 », segnala, senza voler sollevare la questione generale per questo Ente, ciò che accade per l'amministrazione che lo interessa particolarmente, cioè la Banca d'Italia. I contributi da pagarsi a questo Ente nazionale di previdenza ed assistenza vanno via via crescendo, e sono stati aumentati anche recentemente. Per il prossimo anno 1946, crede che siano stati quasi raddoppiati. La spesa complessiva per

1 dipendenti della Banca d'Italia è aumentata da 5 milioni a 10, poi a 15 e poi a 30, mentre l'assistenza fatta da questo Ente agli impiegati in servizio rappresenta appena una piccolissima frazione del costo. È quindi da chiedersi dove vadano tutti gli altri denari.

SCOCA fa notare che il capitolo si riferisce all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, mentre per gli impiegati della Banca d'Italia funziona un altro Ente di previdenza, al quale perciò il Consultore Einaudi dovrà rivolgere i suoi rinvii.

L'Ente per i dipendenti statali è stato istituito qualche anno fa con 200,000,000 di contributo annuo da parte dello Stato, che si sono naturalmente rivelati insufficienti, dato l'aumento dei medicinali e di tutti gli altri costi. Recentemente peraltro è stata concordata una diversa sistemazione. Lo Stato invece di dare 200,000,000, dà un contributo corrispondente allo stipendio. Si è quindi adottata anche a proposito di questo Ente la norma che vige in genere per le assicurazioni sociali, cioè che il costo cade in parte sul lavoratore e in parte sul datore di lavoro. Così una percentuale di stipendio viene versata dallo Stato ed un'altra dall'impiegato.

L'Ente di assistenza per gli impiegati statali era fino a qualche anno fa alquanto pleonastico, aveva cioè una esuberanza d'impiegati; ma dopo la liberazione, affidato alle abilità mani di un commissario, che ha licenziato numeroso personale, ha molto aumentato l'opera di assistenza. Gli impiegati dello Stato hanno oggi un'assistenza veramente efficace, col rimborso completo dei medicinali, delle degenze nelle cliniche, negli ospedali, ecc. Non vorrebbe quindi che si estendesse a questo Ente una critica che non merita. Quanto poi all'assegnazione di bilancio, non si tratta di un'elargizione stabilita oggi. V'era già un contributo fisso annuo di 200,000,000, che oggi è mutato, ma non si dà niente di più e niente di meno di quanto era stabilito dalla legislazione precedente.

A proposito poi dell'aumento della sovvenzione del Tesoro a pareggio della gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dei monopoli di Stato, di cui a pagina 3 della relazione ministeriale, concorda col Relatore che la gestione industriale si deve mettere in regola, di modo da colmare il *deficit*. Ma questa osservazione si può intendere in due modi. Nei Monopoli vi è una divisione di percentuale: una certa quota del provento totale va alla gestione industriale; il resto è considerato come provento tributario.

Quindi, si dice, non c'è che da aggiustare, dal punto di vista formale, questa percentuale.

PRESIDENTE ritiene che l'aliquota sia del 20 per cento.

PESENTI osserva che è stata portata al 25 per cento. I Monopoli chiedevano il 40 per cento, ma crede che si accontenterebbero del 30-35 per cento.

SCOCA soggiunge che questo accorgimento puramente contabile non porta nessun vantaggio alla finanza dello Stato. Crede inutile soffermarsi sulla situazione dei monopoli, se pure sarebbe auspicabile che le sigarette si potessero comperare presso il tabaccaio e non sui ponti e per le strade, ma la situazione è quella che è. Rileva che l'aumento della sovvenzione per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è di quasi un miliardo (823,800,000 lire). Ora le aziende autonome devono essere autonome sul serio, e l'autonomia non deve servire solo per non sottostare al controllo della Ragioneria centrale e far disperdere dei miliardi dallo Stato. Ad ogni modo osserva che qui si tratta della prestazione di servizi il cui prezzo è indubbiamente inferiore a quello che è l'aumento del costo della vita. Ed allora perché non si potrebbe cercare di diminuire il *deficit* di bilancio delle aziende autonome, aumentando i proventi? Una lettera prima della guerra costava 50 centesimi; oggi costa due lire quindi il costo è aumentato di appena quattro volte.

GILARDONI avverte che si sta portando a cinque.

SCOCA crede che sia ancora poco. Per quale ragione, se si spedisce una lettera con due o tre lire, lo Stato deve pagare la differenza? Questo problema vale non solo per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ma anche per quella delle Ferrovie, in cui il Tesoro deve intervenire in misura ben più grave.

MANES ANTONIO osserva che è il problema di tutti i servizi pubblici.

SCOCA non crede che il pubblico si asterrà dallo spedire una lettera unicamente perché costa tre lire invece di due. Il prezzo del biglietto ferroviario è stato aumentato di quattro volte rispetto a quello dell'anteguerra, e tuttavia vi è sempre grande affollamento sui treni; per Napoli, ad esempio, si pagano 300 lire, mentre il costo del trasporto è di 1000 lire. Quindi bisogna aumentare il prezzo dei trasporti. Propone perciò una raccomandazione nel senso che le Aziende autonome debbano fare tutto il possibile per diminuire il contributo da parte dello Stato, adeguandosi alla nuova situazione.

GILARDONI osserva che non bisogna forzare il concetto della rispondenza esatta fra servizio pubblico e il suo costo

PERSICÒ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, è pure d'avviso che non si debbano contrarre troppo i servizi.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Manes Antonio ha presentato le seguenti raccomandazioni

« 1°) La Commissione Finanze e Tesoro rileva che la richiesta dei nuovi stanziamenti viene fatta di solito senza riferimenti agli stanziamenti precedenti negli stessi capitoli di bilancio. Chiede quindi che i nuovi eventuali provvedimenti siano corredati da tali riferimenti ».

« 2°) La Commissione Finanze e Tesoro, rileva la facilità con cui si richiedono stanziamenti vari per sussidi, premi e altre provvidenze a favore del personale, e la rilevanza di richieste di fondi da parte dell'Amministrazione aeronautica per spese non strettamente attinenti alla liquidazione della guerra. Richiama quindi la necessità che le spese siano adeguate alle gravi condizioni del bilancio dello Stato »

Ritenendo esaurita la discussione, pone a partito queste raccomandazioni

(La Commissione approva)

La Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali. (N. 90).

RESTAGNO, *Relatore*, rileva che lo schema di provvedimento ha lo scopo di sanare una situazione di fatto esistente da molto tempo. Ricorda che il Comando alleato, al suo arrivo, bloccò le attività appartenenti a persone che si trovavano al Nord o che erano catalogate in determinate categorie. Avvenuto il passaggio dell'amministrazione civile dal Governo alleato al Governo italiano, la funzione di sblocco di queste varie attività è stata trasferita al Ministero del tesoro. Avendo ciò dato luogo a controversie tra gli istituti bancari in possesso di tali attività e gli interessati, si è ora ritenuto opportuno emanare il presente provvedimento, il quale stabilisce che, anche dopo la restituzione dei singoli territori all'amministrazione italiana, tutti i provvedimenti di sblocco di depositi e di titoli sono di competenza del Governo italiano.

Praticamente, le banche depositarie di queste attività devono trasmettere al Ministero del tesoro le singole richieste di sblocco, accompagnandole col loro parere. Questa procedura, indubbiamente, è lenta nel senso che si deve rivolgere una richiesta per ogni singolo caso

Chiede quindi se non sia possibile ottenere lo sblocco per categorie, anziché per singole persone, ciò che semplificherebbe lo smobilizzo. Nelle istruzioni emanate a suo tempo dal Ministero del tesoro con apposita circolare erano contemplate numerosissime categorie che andavano dagli elementi appartenenti al Governo e da tutti i gerarchi fascisti alle persone che provvisoriamente si trovavano, per ragioni varie, nel territorio ancora occupato dai tedeschi.

Un precedente in fatto di sblocco per categorie è stato stabilito allorché si è autorizzato lo sblocco per attività inferiori a cinquantamila lire. Questa autorizzazione ha consentito di smobilizzare molti dei fondi bloccati. Ora si tratterebbe o di elevare questo limite, oppure di stabilire che le persone, sulle quali non incomba nessuna responsabilità, possano ottenere lo sblocco, a giudizio degli istituti di credito o degli enti che amministrano i fondi. Ritiene infatti che l'ente che ha in deposito o che amministra il fondo sia il meglio attrezzato a valutare la convenienza o meno di consentire lo sblocco.

Concludendo, propone l'approvazione del provvedimento, con la raccomandazione che sia disposto lo sblocco per categorie.

MANES ANTONIO è favorevole a raccomandare al Ministero del tesoro una maggiore rapidità nello sblocco. Però fa presente che i blocchi sono stati stabiliti per ragioni politiche e non gli sembra che le aziende di credito siano le più indicate a valutare la necessità o meno dello sblocco. Poiché, secondo il provvedimento, il Ministro del tesoro è autorizzato a disciplinare la procedura per lo sblocco, crede che si potrebbe raccomandare, anche in relazione al provvedimento sulla avocazione dei profitti di regime, che l'autorizzazione sia data dalle Intendenze di finanza, quali organi più adatti a valutare le singole situazioni. È d'avviso che dando tale compito e responsabilità alle banche, potrebbero sorgere sorprese e che le banche stesse sarebbero esposte a situazioni non favorevoli, poiché non bisogna dimenticare che la banca è in rapporto di clientela con l'interessato e che qualora negasse lo sblocco, pregiudicherebbe questo rapporto.

ZOLI concorda circa l'inopportunità di deferire alle banche questa materia, poiché esse dovrebbero assumere una responsabilità, e si troverebbero in imbarazzo a negare lo sblocco

I blocchi sono stati fatti dagli Alleati e vengono ora confermati con larghezza assolutamente inopinabile, anche per gli iscritti al fascio sin dal 28 ottobre 1922 e per gli squadristi. Ritiene che in questo campo un esame individuale sia fuori luogo, e che sia da raccomandarsi al Ministro del tesoro, oltre che di affidare la materia alle Intendenze di finanza, di procedere senza indagini allo sblocco per talune categorie

PRESIDENTE segnala che, per moltissimi enti, i liquidatori non hanno disponibilità delle somme

RESTAGNO, *Relatore*, si riferiva specialmente alle categorie di persone residenti in territorio occupato dalla Germania, come a Torino o a Milano, che hanno avuto bloccati i loro fondi. Per queste categorie crede che lo sblocco potrebbe esser chiesto con tutta legittimità

Invece, per le categorie per le quali il blocco è stato determinato da ragioni politiche, le banche non possono assumere la grave responsabilità di valutare l'opportunità o meno dello sblocco

Formula perciò la raccomandazione che il Ministero esamini l'opportunità di stabilire lo sblocco dei fondi appartenenti a persone che, all'atto della liberazione, si trovavano in territorio occupato dai tedeschi, come pure a determinati enti od istituti.

FRÈ crede opportuno di specificare se le operazioni di sblocco si debbano affidare all'Intendenza di finanza di residenza o di domicilio

MANES ANTONIO preciserebbe quelle del luogo dove si trova il deposito.

PRESIDENTE comunica che il Relatore Restagno ha presentato la seguente raccomandazione

« La Commissione Finanze e Tesoro esprime la raccomandazione che venga sollecitato lo sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali per le categorie non sottoposte a particolari ragioni di vigilanza ».

La mette a partito

(È approvata — Si approvano anche gli articoli)

La Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazione al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (N. 32).

RESTAGNO, *Relatore*, rileva che lo schema di provvedimento si ripromette una finalità benefica nell'interesse della classe impiegatizia e di ciò sono da lodare i proponenti, perché è noto come gli impiegati dello Stato, trovandosi molte volte in condizioni difficili e costretti a contrarre prestiti, non avendo altro patrimonio che quello del loro lavoro, accettano questa forma, che la legge prevede, della cessione del quinto o del doppio quinto

Nel passato, queste operazioni sono state, sotto un certo aspetto, oggetto di prepotenze e di speculazioni molto gravi, da parte di persone senza scrupoli. Però fin dal 1941 si è cercato di moralizzare questo genere di operazioni, consentendo, anzi insistendo, perché fossero eseguite dal Fondo di previdenza istituito presso il Ministero del tesoro, oppure da altri istituti o aziende di credito espressamente autorizzati e che dovevano operare sotto determinate condizioni.

Dal 1941 il Fondo ha esercitato operazioni per un importo superiore alla metà del fabbisogno complessivo di cessioni. L'altra metà è stata specialmente svolta dalle Casse di Risparmio, le quali si sono molto bene attrezzate ed hanno dato esecuzione a queste operazioni con un certo entusiasmo

Ora, il provvedimento presentato alla Commissione, mentre da un lato ha lo scopo di andare incontro alle necessità degli impiegati, viene dall'altro ad introdurre una novità, che apporta parecchie variazioni alla situazione precedente. La prima è che si aumenta il saggio di interesse che viene applicato dal Fondo di previdenza, portandolo dal 4 al 4,50 per cento, e questa disposizione è più che equa, data la situazione attuale. In secondo luogo, si viene a istituire un monopolio a favore del Fondo per ogni genere di operazioni le quali riguardino i dipendenti dello Stato e non i parastatali. Questa proposta viene formulata per il desiderio di rendere meno onerose le operazioni che i dipendenti dello Stato fanno con le Casse di risparmio o con gli Enti autorizzati, ma egli pensa che tale proposta non sia accettabile. Crede infatti che si debba potenziare il Fondo

e augurarsi che abbia a praticare le condizioni più favorevoli nell'interesse degli impiegati e dei salariati, ma che stabilire oggi un monopolio assoluto, mettendo da parte le aziende che hanno finora operato ed operato bene, sia un provvedimento non solo antipatico, ma anche inutile, perché verrebbe a colpire le aziende stesse e non porterebbe alcun beneficio agli impiegati. Accetterebbe la proposta del monopolio, se questo significasse per gli impiegati un miglioramento effettivo, ma l'impiegato, per fare le sue operazioni, sceglierà sempre quell'ente dove troverà maggior convenienza, e quindi se all'impiegato è lasciata la facoltà di preferire il Fondo statale, non vede perché si debbano assolutamente escludere altre aziende che hanno operato per decenni a favore degli impiegati. È quindi d'avviso che si debba evitare un monopolio, anche per ragioni di principio, in quanto i monopoli sono sempre molto antipatici. Se si farà in maniera che le operazioni siano convogliate soltanto sul Fondo statale, si formerà un complesso organismo che finirà per non rispondere a quella urgenza che molte volte si manifesta nelle operazioni degli impiegati.

Si dice che il Fondo di previdenza è l'organismo più qualificato; lo ammette, ma crede opportuno che questa determinazione sia rilasciata agli impiegati, senza obbligarli a servirsi del Fondo. Pensa anzi che, invece di stabilire il monopolio, si potrebbero fissare limitazioni, ad evitare che le Casse di risparmio e gli organismi di credito praticino tassi di interesse superiore ad una determinata cifra. Per esempio, se il Fondo fa le operazioni al 4,50 per cento, gli enti autorizzati non dovrebbero farne a condizioni superiori di un 0,50 per cento. Questa sarebbe già una forma di garanzia. Si obietta però che non è tanto questione del tasso di interesse quanto delle provvigioni. Ma anche per queste si potrebbero stabilire determinate quote.

Sulla questione degli intermediari, crede che questi siano esclusi per regolamento dalle Casse di risparmio meglio attrezzate. Si potrebbe comunque imporre alle aziende di credito di eseguire le operazioni direttamente con gli interessati, come fa il Fondo. Crede che con l'accoglimento di queste richieste, da parte del Ministero del tesoro, la classe impiegatizia sarebbe favorita nella forma più ampia, perché se vedrà che le condizioni del Fondo sono le più convenienti non si rivolgerà altrove, se invece le Casse di risparmio sono in grado di fare le operazioni più celermente ed a condizioni che differiscano minimamente da quelle applicate dal Fondo, gli

impiegati avranno il vantaggio di potersi rivolgere anche ad esse.

Considera inoltre che escludendo le Casse di risparmio e le aziende di credito dalla possibilità di effettuare le operazioni, e riservando le medesime al Fondo, questo potrebbe non trovarsi in grado di provvedere all'accresciuta massa di operazioni. Si tratta infatti di miliardi, poiché è noto che per le loro modeste condizioni molti impiegati e salariati sono costretti a ricorrere a questa forma di prestito. È quindi enorme la responsabilità che si assume convogliando tutte queste operazioni al Fondo.

Esaminando le operazioni fatte dalla Cassa di risparmio di Roma, non riscontra un'eccessiva onerosità. L'importo delle provvigioni non va riferito al complesso di cinque anni, ma a ciascun anno. L'operazione della Cassa di risparmio è fatta al 5,50 per cento; vi è poi il contributo per le spese di amministrazione, del due per cento per cinque anni, e che ridotto ad anno, è di quaranta centesimi, quindi, praticamente, è il 5,50 per cento più questi quaranta centesimi.

Concludendo, invita la Commissione a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, che è quella di potenziare l'attività del Fondo, quale Ente statale, senza però escludere gli enti autorizzati dalla possibilità di eseguire le operazioni, ad un tasso lievemente superiore. Si tratterebbe infine di stabilire che la provvigione non possa superare il 2 per cento per le operazioni quinquennali ed il 3,50 per cento per le operazioni decennali, e che le operazioni debbano essere fatte direttamente dalle Casse con gli interessati, escludendo qualsiasi intermediario.

GILARDONI parla non soltanto come Consultore, ma come rappresentante di un ente che ha fatto sempre operazioni di cessione del quinto alle identiche condizioni dell'istituto statale, anzi a condizioni migliori, come le fa anche oggi. Osserva che il provvedimento attuale, se unifica e rende esclusivo l'istituto statale per gli impiegati statali, in quanto lo Stato tutela le ragioni e gli interessi dei propri dipendenti, abbandona però alla sorte dei meno apprezzabili creditori gli impiegati degli altri istituti pubblici, ossia proprio quella parte che è meno indegna della tutela presente delle Casse di risparmio. Richiama poi l'attenzione sulla singolarità di un tasso, o contributo, nella misura del 10 per cento che grava su tutti gli impiegati dello Stato, debitori e non debitori, e che, secondo la precedente legislazione, costituiva l'oggetto di un credito dell'impiegato nel caso

della sua uscita dal servizio o della sua morte. Questo gravame costituisce un notevole beneficio per l'ente stesso, e se fosse sottoposto ad un controllo ne deriverebbero risultati notevoli.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che questo è un argomento polemico che non ha niente a che vedere col provvedimento in esame.

GILARDONI conferma che a favore dell'ente statale esiste un tasso che costituisce un incremento di interessi.

SCOCA chiede in che cosa consista la novità.

GILARDONI dice che è costituita dal silenzio. L'Ente statale si avvale così di una entrata che non è consentita agli altri.

RESTAGNO spiega che all'articolo 18 del Regio decreto-legge 5 giugno 1941, n. 874 era stabilito per gli impiegati l'obbligo di versare 10 centesimi per ogni cento lire di stipendio lordo mensile, obbligo che attualmente viene esteso anche ai salariati.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, avverte che il Fondo garantisce tutte le perdite dell'istituto, e a questo scopo è percepito quel contributo di 10 centesimi.

GILARDONI ritiene che l'unicità del Fondo contrasta con l'avvicinamento, anche territoriale, del debitore al creditore, a cui rispondeva l'operazione esercitata dalle Casse di risparmio e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, senza alcun beneficio per il debitore di cessione.

SCOCA rileva che il provvedimento in esame viene combattuto con calore, e segnala un apposito memoriale fatto stampare dal Consultore Gilardoni.

Ritiene però che si sia su una falsa strada gonfiando il problema al di là di certi limiti. Il provvedimento presentato ora alla Consulta fu già preparato quando il Consultore Manes era Sottosegretario di Stato per il tesoro. Quando poi giunse al suo esame, egli vide che si provvedeva a fare delle modificazioni formali riguardanti specialmente la composizione del consiglio di amministrazione, ma avendo egli vissuto per 25 anni in mezzo agli impiegati, volle vedere le cose al fondo. Gli constava infatti che le cessioni di quinto o di doppio quinto fatte direttamente con lo Stato, cioè con questo Fondo, erano un privilegio di coloro che avevano raccomandazioni, e degli alti gradi, mentre, quando un povero usciere o un modesto impiegato di gruppo C chiedeva la cessione, i fondi erano sempre esauriti e gli interessati si dovevano rivolgere ad un altro istituto. Però non vi si rivolgevano

direttamente, perché vi era tutta una rete di intermediari (come c'è ancora), pronta ad agguantare questi modesti impiegati ed a fare onerose anticipazioni per mezzo di qualche Cassa di risparmio lontana da Roma.

Colpito da questa iniquità che si verificava a danno dei piccoli impiegati, pensò che bisognava studiare il mezzo per eliminare la disparità di trattamento, facendo eseguire le cessioni a condizioni identiche per tutti. Perciò nominò una commissione che studiasse il problema, ed essa fece proposte che furono raccolte in un fascicolo da lui consegnato poi al Ministro Soleri, perché fin da allora ne facesse oggetto d'esame in seno al Consiglio dei Ministri.

Fu accennata l'idea del monopolio si disse che per troncargli il male alla radice non v'era altro mezzo che impedire che gli altri istituti facessero queste operazioni. Il problema era di trovare i fondi, e si trovò il modo di averne a disposizione da parte dell'Istituto di previdenza per gli impiegati dello Stato. Si predispose allora una convenzione, per cui l'Istituto si obbligava ad anticipare i fondi necessari allo stesso tasso di interesse che il Fondo avrebbe dovuto praticare con i propri impiegati. Bisogna considerare che l'impiegato il quale cede parte di uno stipendio, che non è sufficiente neppure a sfamarlo, lo fa perché si trova in condizioni molto cattive, e quindi va cercato il modo di ingrossare il prestito meno che sia possibile e di farlo a condizioni eque per tutti gli impiegati. Se è possibile applicare questo principio senza monopolio, tanto meglio, ma se questa possibilità non c'è, il monopolio si rende necessario. Ma non si tratta veramente di monopolio, in sostanza è l'ente pubblico, ossia lo Stato, che paga anticipatamente ai suoi impiegati uno stipendio successivo che poi si tratterà a quote. Gli istituti di credito, in operazioni di questo genere, c'entrano fino ad un certo punto, perché piuttosto che operazioni ordinarie di credito si tratta di anticipazioni di stipendio.

Gli istituti di credito sono intervenuti perché il Fondo, all'inizio, non aveva disponibilità. Ma ora, col fondo di garanzia, l'Ente non corre alcuna alea, anzi vi è una forma di assicurazione per l'impiegato, perché alla sua morte non v'è obbligo di restituzione. Quel contributo di 0,10 per cento, cui accennava il Consultore Gilardoni, serve appunto a costituire una garanzia che non va a beneficio del Fondo soltanto, ma anche di tutti gli altri istituti che da esso sono garantiti di essere rimborsati al cento per cento. Si obietta

che l'operazione non costa di più. Costa invece di più per la misura di interessi. Negli anni scorsi si arrivò al 12 per cento, richiesto come interesse da alcuni enti. Nell'ultimo anno, essendosi concentrata in determinati istituti la possibilità di queste operazioni, le cose migliorarono, e si ridusse molto la misura degli interessi. Ma non c'è stato mai nessun istituto che abbia fatto un'operazione con un interesse inferiore al 5,50 per cento.

ZOLI osserva che la Cassa di risparmio di Milano chiede il 5 per cento.

SCOCA precisa che il Fondo chiede il 4 per cento, e siccome la media degli ultimi anni è del 6,50 per cento, ne deriva una differenza del 2,50 per cento a carico degli impiegati che non abbiano potuto fare la cessione direttamente con lo Stato. Se l'Istituto nazionale delle assicurazioni offre un interesse inferiore al 4,50 per cento, si può consentire che le operazioni si facciano con esso.

Ma l'obiettivo è unico. Ottenere che gli impiegati, quando si trovano in necessità, non debbano sottostare a condizioni gravose. Egli si riferisce con ciò non tanto agli istituti, quanto agli intermediari, che sono purtroppo una piaga, e ha dovuto constatarlo personalmente, il giorno in cui fu estesa la provvidenza all'Istituto Poligrafico dello Stato, e tutti gli operai volevano fare la cessione senza badare a condizioni, sicché fu necessario mettere qualche freno, perché si trattava di gente senza esperienza, che non avvertiva la gravità delle condizioni.

Quanto al costo delle operazioni, bisogna tener conto che esse gravano non soltanto per gli interessi, ma anche per le provvigioni e altri oneri. Dalle indagini degli uffici è risultato che v'era una differenza notevolissima fra le operazioni eseguite in un modo o in un altro.

Occupandosi poi della questione della rapidità, osserva che non è esatto fare una tale questione.

ZOLI aggiunge che vi è anche quella della vicinanza.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, fa notare che si concludono operazioni fra Palermo e Roma.

SCOCA nota che il Relatore ha detto che si tende a fare un istituto mastodontico, ma ciò non è vero, perché l'operazione non avviene direttamente con l'istituto, ma solo quando esso abbia avuto le garanzie da parte del Fondo. Quindi il Fondo fa lo stesso lavoro, sia quando concede direttamente, sia quando l'operazione è fatta presso altri istituti, dovendo accertare lo stato di necessità, che non

è di competenza delle Casse di risparmio o di altri istituti. Non è quindi esatto che tutti possano fare la cessione. Occorre il nulla osta dell'ufficio statale, previo esame della pratica, per dare la garanzia.

Ma oltre agli impiegati dello Stato vi sono quelli dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza, di beneficenza, delle provincie, degli enti sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di servizi pubblici di comunicazioni o di trasporto. Per tutte queste categorie resta lo stato di cose anteriore.

Conclude ritenendo che le obiezioni mosse dal Relatore, ed a cui si è associato in parte il Consultore Gilardoni, non siano fondate e che si possa approvare il provvedimento così come è stato presentato.

EINAUDI desidera qualche spiegazione, rilevando che dalla relazione ministeriale non risultano completamente le giustificazioni del provvedimento.

Ritiene quindi molto opportuno che sia fatta una raccomandazione generale ai Ministeri che presentano schemi di provvedimenti alla Consulta, affinché le relazioni siano redatte in maniera comprensibile, mettendo bene in luce l'importanza del problema trattato, e diano le necessarie delucidazioni.

Avendo ora appreso che esiste un fondo del 10 per cento, il quale vive su un'imposta prelevata da tutti gli impiegati che chiedono o non chiedono l'anticipo del quanto dello stipendio, allo scopo di dare una garanzia per i mutui finora contratti presso gli enti pubblici, avverte che questo fondo dovrebbe essere amministrato a sé e che sarebbe desiderabile sapere se funziona in guadagno o in perdita, per giudicare se i proventi dell'imposta siano bene impiegati.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, richiama l'articolo 17 del decreto n. 874.

EINAUDI chiede se sono stati presentati i rendiconti, perché la gestione non ha nulla a che vedere col costo delle operazioni di prestito.

SCOCA afferma che i rendiconti vengono presentati ogni anno.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*, fa notare che il testo della legge parla di prestiti concessi agli impiegati nei casi di accertata necessità familiare. Il buon esito del mutuo è garantito, e ciò rappresenta una prima gestione; poi c'è la gestione della garanzia.

EINAUDI osserva che il fondo di garanzia garantisce il contratto per l'istituto e per gli

altri enti, ma che non si riesce mai a sapere che cosa costino i mutui fatti agli impiegati.

RESTAGNO, *Relatore*, chiarisce che in base all'articolo 28 del decreto n. 874, il fondo è alimentato, oltre che dai dieci centesimi versati da tutti i salariati dello Stato, dal 0,50 per i mutui contratti dagli altri enti.

EINAUDI constata una confusione fra i due enti, uno dei quali dovrebbe esercitare la garanzia e l'altro dare i mutui.

Dalle spiegazioni che sono state date ha compreso che in una prima fase della sua gestione il Fondo non ha potuto corrispondere a tutte le domande degli impiegati, i quali perciò hanno dovuto rivolgersi ad altri enti, pagando interessi superiori.

Per togliere questo inconveniente (se tale può dirsi il fatto che gli impiegati si debbano rivolgere ad altri istituti) crede che basti dare all'ente i mezzi necessari. Ritiene quindi che la clausola del monopolio sia un'aggiunta che non riposa su considerazioni sostanziali, ed egli ne vorrebbe una giustificazione.

SCOCA indica che le ragioni sono due: l'azione degli intermediari e l'impreparazione delle classi meno evolute.

EINAUDI distingue allora due problemi diversi, quello degli intermediari e quello della impreparazione. Il fenomeno degli intermediari deriva dal fatto che il Fondo non poteva corrispondere a tutte le domande degli impiegati che erano perciò costretti a rivolgersi ad altri enti, ma dando i mezzi necessari gli intermediari spariranno perché non più necessari.

Concorda nell'ipotesi di obbligare gli altri enti a praticare le stesse condizioni fatte dall'ente statale, senza che sia perciò necessario ricorrere al monopolio, che finora non vede in qual modo sia giustificato.

Quanto all'impreparazione del personale non è disposto ad ammetterla, poiché ognuno sa conoscere il proprio interesse, né crede che il monopolio valga a correggere questa pretesa impreparazione con un sistema che è invalso nei venti anni passati e che non crede sia da consigliare.

SCOCA rileva l'accordo sull'opportunità di una norma per cui gli altri enti non possano fare condizioni diverse da quelle dello Stato.

EINAUDI osserva che se per il Fondo c'è un'imposta di 10 centesimi su tutti gli stipendi e i salari, che va a coprire le spese di amministrazione, anche gli altri enti dovrebbero avere un compenso analogo.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, avverte che le spese di amministra-

zione non esistono, perché questa è affidata ad un ufficio del Ministero.

EINAUDI aggiunge che se è così gli altri istituti hanno pur diritto al compenso. Essi non devono chiedere più di quello che chiede il Fondo per il credito agli impiegati, ma possono avere in aggiunta una quota stabilita dalla legge, corrispondente ai proventi di vario genere che il Fondo statale ricava per sé. La parte di imposta che va a garanzia va distinta dalla parte per spese amministrative ed è per quest'ultima parte che gli altri enti dovrebbero avere un equivalente compenso.

PESENTI, associandosi al Consultore Einaudi, dichiara che se vengono garantite tutte le richieste degli impiegati, il monopolio non ha ragione di essere; o meglio, ha una ragione, ma non è più un monopolio.

Se le cessioni vengono concesse a tutti e non, come prima, soltanto ai funzionari più alti, facendo un esame della posizione del richiedente, e non guardando soltanto allo stato di bisogno, basterà la semplice presentazione della domanda. Se, invece, si guardano le garanzie, non saranno i soliti alti funzionari che potranno darle?

Ma se si vuole estendere a tutti la concessione, occorrono garanzie nel senso che il Fondo possa sempre corrispondere alle richieste.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che non deve esser fatta la cessione presso altri istituti.

PESENTI consente, ma soggiunge che una volta accertato questo, tutti coloro che hanno bisogno devono poter fare la cessione. Se questo criterio fondamentale non viene risolto, il monopolio non ha ragione di essere. Bisognerebbe garantire che gli altri istituti potessero fare condizioni uguali.

ZOLI concorda col Consultore Scoca, che il provvedimento è destinato a favorire gli impiegati. Ma considera che oltre all'elemento costo, vi è quello della celerità e del maggiore o minore disagio.

È pur vero che ci sono impiegati di Roma che si sono rivolti a Palermo, ma questo deve essere un caso anormale, poiché è noto che la Cassa risparmio di Roma fa operazioni ad un tasso abbastanza conveniente.

Ravvisa poi l'opportunità di conoscere i costi delle operazioni presso talune Casse di risparmio, e presso il Fondo, in maniera da giudicare se la differenza è tale da dovere imporre agli impiegati che non risiedono in Roma di rivolgersi all'istituto statale, mentre potrebbero trovare istituti più vicini alla loro residenza.

Quanto alla questione degli intermediari, esprime il timore che il concentramento di tutte le pratiche a Roma abbia per conseguenza di sopprimere una categoria per crearne un'altra, quella dei preparatori delle domande, di agenzie e professionisti che si offriranno per assistere gli impiegati prendendo sempre qualche cosa a loro carico. L'impiegato di Torino o di Palermo, che invece di valersi della Cassa di risparmio locale, dovrà fare la richiesta al Fondo, si rivolgerà certamente all'ufficio assuntore di queste pratiche, il che non accadrebbe se le operazioni avvenissero con un istituto locale.

SCOCA ritiene che la questione della celebrità sia un equivoco, perché non basta la domanda all'istituto per ottenere la concessione, è sempre il Fondo che indica se il credito debba essere accordato o meno.

ZOLI si dice persuaso che quando la Cassa di risparmio abbia il nulla osta fa l'operazione in due giorni, altrimenti occorre un mese, e lo sa per la sua esperienza degli uffici statali in confronto agli uffici privati.

SCOCA dichiara di non essere affatto per il monopolio, qualora si stabilisca che gli altri istituti non debbano praticare condizioni superiori a quelle dell'Ente statale.

PRESIDENTE chiede alla Commissione se consente il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.30.